



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470
E-mail: angela.c@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: Ufficio Ragioneria - N. 27/18 del 16/10/2024

DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____.

OGGETTO: **Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024.**

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 e il pluriennale 2024/2026
- la deliberazione della Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2023, esecutiva, relativa all'approvazione del "Documento unico di programmazione semplificato (DUPS)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29.1.2024 relativa alla approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2024-2026
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 58 del 16/10/2024 ha dato indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alle risorse di parte variabile da inserire nel fondo anno 2024;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile dell'Area Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Personale, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

Premesso che:

- In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 con validità da giorno successivo;
- l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 dispone: "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";
- l'art.79 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede la parte stabile e la parte variabile precisando quanto segue:

Parte stabile in applicazione dell'art. 79, comma 1 lett. a) del C.C.N.L. 16/11/2022 dovranno essere inserite le seguenti risorse:

- risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti) (per il Comune di Montecreto tale importo ammonta a euro 28.359,54 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi).
- art. 67 comma 2, lettera a) prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015; (per il Comune di Montecreto tale importo ammonta a euro 582,40 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019)(€ 83,20 x 7 dipendenti=582,40. Tali somme ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla delibera della corte dei conti sezione delle autonomie n. 19/2018.
- art. 67 comma 2 lettera b) prevede gli incrementi derivanti dal differenziale progressioni orizzontali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi; la decorrenza degli incrementi è al 1/4/2018 tab. C allegata al CCNL 21/5/2018 e confluiscono nel fondo a decorrere dalla data medesima (per il Comune di Montecreto tale importo ammonta a euro 551,85 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019); importo escluso dal limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017
- art. 67 comma 2 lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità); (per il Comune

di Montecreto tale importo ammonta a euro 4.672,27 - importo assoggettato al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017);

- art. 67 comma 2 lettera d): di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- art. 67 comma 2 lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni);
- art. 67 comma 2 lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza);
- art. 67 comma 2 lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);
- art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 con le modalità indicate al comma 5 (per il Comune di Montecreto tale importo ammonta a euro 507,00 per l'anno 2024);
- differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Questa integrazione inserita nell'anno 2023 sarà storicizzata e quindi confermata per le annualità successive (art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 19/21); L'importo è escluso dal limite art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 79 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 rinnovi contrattuali) (per il Comune di Montecreto tale importo ammonta a euro 348,40);
- Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3 (per il Comune di Montecreto tale importo pwe l'anno 2024 ammonta a euro 3.374,70);

Parte variabile: in applicazione dell'art. 79, comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno,

- di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); Sponsorizzazioni nel limite del 50%; per il Comune di Montecreto tale importo è pari a 0;
- di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale)(risorse incluse che soggiacciono ai limiti di incremento);
- di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno);
- di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori);
- di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco);
- lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);

- un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (art. 79 comma 2 lett.b) – stanziamento sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017. (per il Comune di Montecreto tale importo ammonta a euro 2.849,83)
- risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;(art. 79 comma 2 lett. c - stanziamento sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017. Per il Comune di Montecreto tale importo è pari a 0.)
- ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett d) ccnl 16/11/2022 per i **risparmi** accertati a consuntivo (2023) derivanti dall'applicazione della disciplina dello **straordinario**; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo (2024) per € 11,60 (RGS parere 257831 del 18/12/2018 economie riferite a prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente); (stanziamento non sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)
- Quota incentivi funzioni tecniche (art 113 comma 2 dlgs 50/2016 e art. 45 dlgs 36/2023 – importo presunto - Corte dei Conti, sezione Autonomie, deliberazione n. 6/2018) e incentivi tributari (legge di bilancio 2019, art. 1 comma 1091 - importo presunto) quantificati in € 24.263,17 (stanziamenti non sottoposti al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017):

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018; Per il Comune di Montecreto tale importo è pari ad € 340,39 per annualità 2024 oltre alla quota prevista per integrazione indennità PO; stanziamento non sottoposto a limite art. 23 comma 2 d. lgs. 75/2017

Visto l'articolo 1, comma 562 della L. 27/12/20016 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- L'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

□ L'art. 11 del D.Lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) Agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) Alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";

□ L'art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

□ Incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (differenziali p.e.o): € **551,85**;

□ Incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 pari a 11 unità): € **582,40**;

□ Art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 pari a 6 unità): € **507,00** (quota anno 2024);

□ Art. 79, comma 1, lettera d) del CCNL 16/11/2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: € **348,40**;

□ Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16/11/2022: differenziale stipendiale B3 e B1 e tra D3 e D1 (con decorrenza dal 01/04/2023) per n. 3 unità B3 a tempo pieno in servizio al 01/04/2023: € **3.374,70**. (Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nella quota di costo complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018, a carico del fondo nei termini previsti dall'articolo 80, comma 1, CCNL 16/11/2022, andranno conteggiati anche i predetti differenziali. Gli stessi resteranno a regime anche in caso di cessazione del dipendente (nota ARAN protocollo n. 15611 del 25/11/2022);

□ Risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione dello straordinario di cui all'art. 79 comma 2, lettera d) pari ad € 11,60;

□ Incentivi funzioni tecniche e tributi € 24.263,17;

Preso atto, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti della PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Montecreto la retribuzione di posizione e risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01/04/2023 elevate qualificazioni), il salario accessorio del Segretario Comunale e il Fondo del lavoro straordinario fissato in € 1.292,49;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2024, pari a € 4.552,23;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*”

Tenuto conto che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di € 326,74;

Considerato che:

l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58 del 28/06/2019, nella parte in cui dispone che a decorrere dalla data individuata dal DM 17 marzo 2020 (ovvero dal 20 aprile 2020) "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018" (fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018);

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del fondo delle posizioni organizzative;

- Considerato che il numero dei dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria generale dello stato da ultimo con nota prot. 12454 del 15 gennaio 2022, pari a 7,91 unità è superiore al personale in servizio al 31/12/2018 pari a 7,42, pertanto in attuazione dell'art. 33 sopra citato il fondo e il limite dei cui all'art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio procapite riferito al 2018;
- è stato, quindi, necessario procedere alla determinazione del valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, e tale valore è stato moltiplicato per il numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto al quelle in servizio al 31/12/2018 ($7,91 - 7,42 = 0,49$) determinando un valore di incremento pari ad € 2.878,04, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016;

Rilevato che:

- la costituzione del fondo spetta al dirigente/responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per "un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa";
- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo.

Preso atto che sono state inserite le risorse escluse a fronte e in coerenza con l'approvazione dei seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) sugli incentivi tributari inseriti dalla legge di bilancio 2019 al comma 1091 dell'articolo unico;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Totale risorse fisse € 38.396,16 di cui euro 33.031,81 assoggettate alla disciplina dell'art. 23 comma 2 d. lgs. 75/2017 ed € 5.364,35 escluse dal limite;

Totale risorse variabili € 30.343,03 di cui euro 2.849,83 assoggettate alla disciplina dell'art. 23 comma 2 d. lgs. 75/2017 ed € 27.493,20 escluse dal limite;

Rilevato, pertanto, che il fondo così costituito rispetta il limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

Vista la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto IL d. Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. 165/2001;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 per una somma pari ad € 63.860,22 come da allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la somma è stata ridotta della decurtazione permanente pari ad € 4.552,23 come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e della somma di € 326,74 ai fini di consentire il rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in particolare:

Totale risorse fisse € 38.396,16 su cui è stata operata la decurtazione di € 4.552,23 portando le risorse stabile ad € 33.843,93 di cui euro 28.479,58 assoggettate alla disciplina dell'art. 23 comma 2 d. lgs. 75/2017 ed € 5.364,35 escluse dal limite,

Totale risorse variabili € 30.343,03 su cui è stata operata la decurtazione di € 326,74 portando le risorse variabili ad € 30.016,29 di cui euro 2.523,09 assoggettate alla disciplina dell'art. 23 comma 2 d. lgs. 75/2017 ed € 27.493,20 escluse dal limite;
3. Di riservarsi la rideterminazione del presente fondo a seguito di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali o per situazioni che giustifichino la revisione degli importi indicati;
4. Di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti alla spesa del personale, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto dalla data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto li

Il Messo Comunale
